Conto Corrente con la Posta

  UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 68° | Roma - Giovedì, 24 marzo 1927 - Anno V | Numero 69

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO di pubblicazione di un fascicolo della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione del « Fascicolo 1° del Vol. IX - 1926 » della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del fascicolo suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della raccolta delle leggi e dei decreti via Giulia, n. 52 — Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine tali reclami non saranno più ammessi, e che gl'interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

S'intende che gli abbonati alla « Gazzetta Ufficiale » non hanno diritto a ricevere gratuitamente la raccolta ufficiale, per avere la quale occorre l'abbonamento a parte.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 627.

LEGGE 10 marzo 1927, n. 332.

Conversione in legge del R. decreto 6 aprile 1926, n. 914, concernente il contributo dello Stato al comune di Verona nelle spese per l'istruzione elementare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 6 aprile 1926, n. 914, concernente il contributo dello Stato al comune di Verona nelle spese per l'istruzione elementare.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 628.

REGIO DECRETO 14 novembre 1926, n. 2481.

Erezione in ente morale ed approvazione dello statuto relativo dell'Automobile Club d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per la guerra, per i lavori pubblici e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Automobile Club d'Italia, con le norme di cui allo statuto annesso al presente decreto, è costituito in ente morale, con personalità giuridica, al fine di disciplinare e inquadrare le varie attività che, nel campo automobilistico civile, persone, associazioni, società, istituti ed enti non governativi svolgono nel Regno, nelle Colonie e all'estero.

Esso è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 2.

I rapporti tra lo Stato e gli enti e le persone che comunque svolgono attività automobilistiche civili nel Regno, nelle Colonie e all'estero, devono effettuarsi sempre a mezzo dell'Automobile Club d'Italia, ad eccezione dei rapporti per forniture, trasporti, acquisti, alienazioni, affitti, opere e lavori con singoli enti e persone, nonchè dei rapporti che riguardano le autorizzazioni amministrative connesse all'esercizio dell'attività automobilistica.

Art. 3.

Le persone, le associazioni, le società, gli istituti e gli enti non governativi, che per fini non militari aspirino ad ottenere, sotto qualsiasi forma, contributi e facilitazioni dallo Stato, devono rivolgersi al Ministero competente per il tramite dell'Automobile Club d'Italia, che esprime in merito il proprio parere.

Le domande per la concessione dei servizi pubblici automobilistici, definitivi o provvisori, dovranno essere inoltrate direttamente al Ministero competente, che potrà promuovere su di esse il parere dell'Automobile Club d'Italia.

Art. 4.

L'Automobile Club d'Italia esamina ed approva i programmi ed i regolamenti di ogni pubblica manifestazione automobilistica, come gare, concorsi ed esposizioni.

Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione per lo svolgimento delle manifestazioni di cui sopra devono essere rivolte all'Automobile Club d'Italia che rilascia il nulla osta da esibirsi all'autorità politica.

Il controllo delle manifestazioni viene esercitato dall'Automobile Club d'Italia.

Art. 5.

Del Consiglio generale dell'Automobile Club d'Italia faranno parte, con voto deliberativo, un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri — designato d'accordo col Ministro per l'economia nazionale — e un rappresentante del Ministero delle finanze.

Il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha facoltà di sospendere l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio generale, in merito a questioni concernenti l'indirizzo dell'Ente, per le quali ritenga necessario sia conosciuto esattamente il pensiero del Ministro per l'economia nazionale.

Nei casi di assenza del predetto rappresentante nelle adunanze del Consiglio, sarà a lui comunicata copia delle deliberazioni adottate.

Art. 6.

Quando concorrano gravi irregolarità di funzionamento il Consiglio generale dell'Automobile Club d'Italia può essere sciolto con Reale decreto previo parere del Consiglio di Stato. In tal caso, l'amministrazione dell'Automobile Club d'Italia è assunta da un Commissario straordinario che, nello spazio di sei mesi, deve provvedere alla ricostituzione degli organi normali dell'Amministrazione.

Art. 7.

Fino alla costituzione del nuovo Consiglio generale, che avverrà entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il presidente ed i vice presidenti, attualmente in carica, eserciteranno tutti i poteri direttivi dell'Ente con l'assistenza dei rappresentanti di cui all'art. 5.

Art. 8.

Lo statuto dell'Automobile Club d'Italia, qui annesso, sarà approvato e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sono abrogate tutte le disposizioni finora in vigore contrarie o diverse da quelle contenute nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — GIURIATI — CIANO.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 258, *foglio* 91. — FERRETTI.

Statuto dell'Automobile Club d'Italia.

Art. 1.

Definizione.

L'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) è l'associazione di tutti gli enti e persone, che per ragioni di uso, di sport, di studio, di tecnica e di commercio si occupano di automobilismo.

L'A.C.I. è il solo rappresentante in Italia dell'Association Internationale des Automobiles Clubs Reconnus (A.I.A.C.R.) ed è il solo rappresentante dell'automobilismo italiano presso l'A.I.A.C.R.

La denominazione di « Automobile Club », da sola o accompagnata da attributi o qualifiche, è riservata all'A.C.I. e alle sue Sedi e Sezioni.

Art. 2.

In considerazione delle alte benemerenze del Touring Club Italiano verso l'automobilismo e della comunanza di scopi e di interessi fra il T.C.I. e l'A.C.I. relativi ai problemi del turismo automobilistico, il T.C.I. fa parte di diritto dell'A.C.I., con facoltà di nominare tre suoi delegati presso l'assemblea e presso il Consiglio generale dell'A.C.I.

Art. 3.

Scopi.

L'Automobile Club d'Italia ha per scopi:

a) promuovere, propugnare, difendere gli interessi generali dell'automobilismo e tutelare gli interessi morali ed economici degli automobilisti italiani e forestieri circolanti in Italia;

b) promuovere e coordinare, agli scopi di cui alla lettera *a*), l'azione di tutte le persone, enti, associazioni che comunque si occupano dell'automobilismo e dei problemi connessi;

c) collaborare con le autorità centrali e locali a dirigere e controllare il miglioramento stradale e della circolazione; provvedere alle segnalazioni stradali, favorire e controllare il movimento degli automobilisti esteri verso l'Italia;

d) promuovere l'educazione e l'istruzione tecnica e sportiva degli automobilisti;

e) promuovere, dirigere e controllare il movimento sportivo, le corse e le manifestazioni automobilistiche di qualsiasi genere, i concorsi, le esposizioni, ecc.;

f) promuovere, dirigere e controllare l'istituzione di scuole per conducenti e meccanici e controllare la loro capacità;

g) promuovere, dirigere e controllare il movimento assicurativo delle persone e dei veicoli nell'esercizio dell'automobilismo; istituire premi e previdenze a favore dei migliori e dei più anziani conduttori e lavoratori dell'automobilismo;

h) istruire e inquadrare gli automobilisti per la mobilitazione; collaborare con gli enti competenti alla preparazione tecnica della mobilitazione, per ciò che ha riflesso all'automobilismo;

i) esplicare inoltre quelle funzioni che ad esso sono demandate dalla pubblica autorità.

Art. 4.

Sede centrale.

L'Automobile Club d'Italia ha sede centrale in Roma ed è eretto in ente morale.

Art. 5.

Sedi e Sezioni.

L'A.C.I. costituisce una Sede provinciale in ogni capoluogo di Provincia, a meno che già esista nella Provincia un A.C. che abbia finora funzionato come A.C. regionale.

Potrà avere Sezioni in località diverse dal capoluogo di Provincia, o nel capoluogo, se la sede sia precostituita nella località dell'antico Club regionale, quando il movimento automobilistico, l'iniziativa locale e la situazione geografica lo rendano opportuno.

Le Sezioni potranno costituirsi però soltanto quando contino almeno 100 soci.

La Sede centrale dell'A.C.I. corrisponderà con le Sezioni attraverso le Sedi provinciali.

Le Sedi e le Sezioni avranno un proprio statuto formulato secondo lo spirito dello statuto centrale dell'A.C.I.

Gli Automobile Clubs già esistenti diventano Sede provinciale dell'A.C.I., quando siano situati nel capoluogo di Provincia o abbiano finora funzionato come A.C. regionali. Gli altri A.C. diventeranno Sezioni dell'A.C.I.

Essi conservano i loro nomi e distintivi con l'aggiunta della dicitura: « Sede provinciale dell'A.C.I. » o « Sezione dell'A.C.I. ». Le Sedi e le Sezioni di nuova costituzione prenderanno la denominazione « A.C. di . . . . » seguita dal nome delle località nelle quali hanno sede e dalla dicitura di cui sopra.

Il Consiglio generale dell'A.C.I., udito il parere della Sede provinciale, delibera inappellabilmente sulle questioni relative alla costituzione, ubicazione, giurisdizione territoriale delle Sezioni; decide pure relativamente alle funzioni e servizi da attribuirsi a ciascuna Sede e Sezione, tenuto conto della situazione topografica, delle necessità locali, del numero dei soci e delle possibilità e garanzie di funzionamento. Le Sedi provinciali e le Sezioni sono autonome per lo sviluppo della propria attività nell'àmbito della loro sede e giurisdizione, salvo l'azione di coordinamento e controllo prevista dal presente statuto. Esse sono autonome per l'amministrazione e il patrimonio, non entrando questo a far parte del patrimonio dell'A.C.I.; dipendono invece direttamente dall'A.C.I. per le funzioni ed i servizi demandati dalla Sede centrale.

Art. 6.

Iscritti e soci.

Possono essere iscritti all'A.C.I. tutti i possessori di automobili, nonchè tutte le persone od enti, che si occupano del commercio e dell'industria dell'automobile.

Gli iscritti all'A.C.I. hanno diritto alla rappresentanza nell'assemblea generale dell'A.C.I. a mezzo di delegati da nominarsi a termini dell'art. 10, nonchè alle pubblicazioni ed ai vantaggi, concessi per effetto di disposizioni dalla Sede centrale, informazioni, assistenza tecnica, legale, scuole centrali, previdenze, assicurazioni.

Sono soci dell'A.C.I. i membri degli A.C. che sono riconosciuti come Sedi e come Sezioni dell'A.C.I.

Art. 7.

Contributi e quote sociali.

Gli iscritti all'A.C.I. pagano un contributo annuo di L. 20 per ciascuna autovettura posseduta ad uso privato; di L. 10 per ciascuna autovettura per servizi di noleggio, o per servizio pubblico, e per ciascun autocarro.

I contributi degli iscritti sono amministrati dalla Sede centrale di Roma per il raggiungimento degli scopi sociali di carattere nazionale e generale.

Sul fondo generale di tali contributi sarà devoluta alle Sedi provinciali una quota proporzionata al numero degli iscritti nella Provincia in compenso delle spese, che ciascuna Sede provinciale dovrà sostenere per l'aumento dei servizi portato dal raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3. Tale quota, basata sulla parità di trattamento di tutte le Sedi, sarà annualmente fissata dal Consiglio generale.

Su tale fondo il Consiglio generale potrà anche stanziare contributi speciali per le manifestazioni, che le Sedi o le Sezioni organizzano a vantaggio generale dell'automobilismo, nonchè per la fondazione e l'incremento delle nuove Sedi.

L'impiego di questi fondi sarà controllato dall'amministrazione centrale dell'A.C.I.

I soci pagano alla Sede o Sezione una quota annua, che non può oltrepassare la somma di L. 300, oltre i contributi dovuti come iscritti.

Le Sedi e Sezioni hanno la facoltà d'imporre ai nuovi soci anche una tassa di ingresso fino al massimo di L. 500. Le Sedi e Sezioni possono costituire altre categorie di soci, oltre la categoria dei soci effettivi, senza limiti di contributo annuo o di tassa di ammissione.

Le Sedi o Sezioni hanno l'obbligo del versamento alla Sede centrale di tante quote di L. 20 quanti sono i soci di qualsiasi categoria.

Art. 8.

Iscrizione e ammissione dei soci.

Chiunque desideri far parte di una Sede o Sezione in qualità di socio effettivo deve indirizzare alla Sede o Sezione stessa domanda scritta e controfirmata da due soci; la domanda sarà sottoposta a votazione del Consiglio direttivo della Sede o Sezione.

Di regola i soci effettivi sono ammessi nella Sede della Provincia in cui abbiano fissato la residenza. In caso di trasferimento di residenza il socio apparterrà di diritto alla Sede della sua nuova residenza, quando abbia notificato il trasferimento alle Sedi interessate ed abbia dato la prova del trasferimento.

Non potrà essere ammessa a votazione la persona stata respinta o espulsa da altro Automobile Club.

I soci effettivi potranno essere radiati dal Consiglio direttivo della Sede o Sezione, quando abbiano mancato all'onore od ai doveri sociali. È ammesso l'appello al Consiglio generale dell'A.C.I.; quando una Sede o Sezione avrà rifiutata l'ammissione di una persona a socio effettivo, questi potrà far ricorso al Consiglio generale dell'A.C.I., che giudicherà inappellabilmente della sua ammissione nella Sede o Sezione. Per tale deliberazione sarà necessaria la maggioranza di tre quarti dei componenti il Consiglio generale.

Art. 9.

Organi centrali.

L'A.C.I. ha la sua Direzione generale e la sua amministrazione a Roma.

Sono organi centrali dell'A.C.I.: l'assemblea generale, il Consiglio generale, il Direttorio, la Direzione generale, le Commissioni e Delegazioni.

Art. 10.

Assemblee generali.

L'assemblea generale si compone dei presidenti e dei delegati per ogni Sede, nel numero di due per ciascuna di esse, nonchè dei delegati provinciali degli iscritti. Il presidente e i due delegati parteciperanno alle votazioni con tanti voti

quanti saranno i membri del Consiglio direttivo della Sede ed i rappresentanti delle Sezioni a' sensi dell'art. 30.

Gli iscritti in ciascuna Provincia nomineranno un delegato all'assemblea generale dell'A.C.I. per ogni 1000 iscritti nella Provincia, con un massimo di due delegati per Provincia, che avranno però cumulativamente un voto per ogni 1000 iscritti con un massimo di 5 voti. La votazione avverrà per referendum e sarà indetta dal presidente della Sede provinciale nel mese di gennaio di ogni anno.

I delegati provinciali parteciperanno all'assemblea generale ordinaria e alle assemblee generali straordinarie dell'anno in cui sono stati nominati.

L'assemblea generale è investita di tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.

L'assemblea generale ordinaria sarà indetta dal Consiglio generale nel periodo dal 1° febbraio al 31 marzo di ogni anno.

L'assemblea generale straordinaria sarà convocata ogni qualvolta il Consiglio generale lo ritenga opportuno o che ne sia fatta la richiesta scritta da un quinto dei suoi componenti o dai tre revisori.

Art. 11.

Alle deliberazioni dell'assemblea generale ordinaria dovranno essere sottoposti:

a) la relazione annuale del Consiglio generale;

b) il bilancio consuntivo dell'anno precedente;

c) la relazione dei revisori;

d) la nomina dei membri del Consiglio generale e dei tre revisori;

e) gli altri argomenti che fossero proposti dal Consiglio generale o da almeno cinque Sedi o dai delegati provinciali;

f) le modifiche dello statuto (salvo approvazione per decreto Reale);

g) lo scioglimento dell'Associazione.

Le proposte dei delegati provinciali per essere ammesse all'ordine del giorno dell'assemblea generale dovranno riportare la firma di almeno un decimo del totale dei delegati provinciali; esse dovranno pervenire alla Sede centrale almeno 30 giorni prima della data di convocazione.

Art. 12.

I rappresentanti delle Sedi e i delegati provinciali partecipano all'assemblea generale di presenza o per delega.

I rappresentanti di sede possono raccogliere tutte le deleghe della loro Sede.

Ciascun delegato provinciale può raccogliere fino a due deleghe di delegati della stessa Provincia.

Le votazioni si possono fare per acclamazione, per alzata di mano o per scheda segreta.

Le votazioni avranno luogo sotto il controllo del Comitato dei revisori, che avrà facoltà di organizzare la distribuzione e lo scrutinio delle schede come meglio riterrà opportuno.

Le deliberazioni dell'assemblea, per essere valide, devono essere prese a maggioranza di voti, con la presenza o la delega di un terzo del totale dei rappresentanti o dei delegati facenti parte dell'assemblea, salvo per gli argomenti di cui ai commi f) e g) dell'art. 11.

In caso di mancanza di numero legale sarà effettuata una seconda convocazione nella quale le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero delle presenze o delle deleghe.

Art. 13.

Le convocazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie devono essere spedite almeno 15 giorni prima della data della riunione; l'avviso di prima convocazione potrà contenere anche l'avviso per la seconda convocazione, che potrà aver luogo con un intervallo non minore di 24 ore dalla prima convocazione.

Art. 14.

Consiglio generale.

A dirigere ed amministrare l'A.C.I. è preposto un Consiglio generale, composto di non meno di 18 membri e non più di 24 membri eletti dall'assemblea generale tra i rappresentanti delle Sedi provinciali con criterio distributivo fra le regioni.

Del Consiglio generale faranno parte, inoltre, con voto deliberativo, un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, designato d'accordo col Ministro per l'economia nazionale, ed un rappresentante del Ministero delle finanze.

Del Consiglio generale faranno parte altresì i consiglieri d'onore nominati a' sensi dell'art. 16.

Quando un consigliere non partecipi, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, sarà decaduto dal mandato e sostituito dal Consiglio generale in unione ai revisori fino alla prossima assemblea.

Art. 15.

Presidenza e Direttorio.

Il Consiglio generale elegge fra i suoi membri un presidente, quattro vice presidenti; nomina altresì un direttore generale ed un segretario generale ed eventualmente altri funzionari per determinati uffici.

Il presidente ed i quattro vice presidenti debbono essere scelti in guisa che da due di essi sia rappresentata l'Italia settentrionale e dagli altri tre l'Italia meridionale, centrale ed insulare.

Il presidente, i vice presidenti, il direttore generale ed il segretario generale costituiscono il Direttorio dell'A.C.I.

Art. 16.

Poteri del Consiglio generale.

Sono inoltre poteri del Consiglio generale:

a) studiare e deliberare le proposte per l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione dell'attività dell'A.C.I. nei limiti dello statuto e delle deliberazioni dell'assemblea generale;

b) deliberare circa gli oggetti di cui all'art. 5;

c) dirimere i conflitti di giurisdizione fra le Sedi e le Sezioni;

d) stabilire i bilanci preventivi di ogni anno e compilare i consuntivi da presentare all'assemblea generale ordinaria;

e) deliberare l'impiego dei redditi del patrimonio sociale, dei redditi sociali e delle donazioni e deliberare le spese non previste nel bilancio preventivo;

f) preparare le proposte da sottoporsi alla trattazione dell'assemblea generale;

g) prendere ogni deliberazione in via d'urgenza e salvo ratifica dell'assemblea generale;

h) nominare le Commissioni e Delegazioni permanenti;

i) nominare i soci onorari e i consiglieri d'onore.

Art. 17.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e si rinnovano per un terzo ogni anno. Al termine del primo e se-

condo anno dall'elezione generale sarà estratto a sorte un terzo dei consiglieri che devono scadere dall'ufficio; in seguito la cessazione sarà determinata per anzianità.

I membri del Consiglio sono rieleggibili.

In caso di vacanza di una carica durante l'annata il Consiglio provvederà fino alle prossime elezioni interinalmente in unione ai revisori.

Art. 18.

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Il Consiglio ha facoltà di statuire circa il rimborso delle spese per incarichi speciali espressamente conferiti dal Direttorio o dal Consiglio stesso.

Art. 19.

Il Consiglio generale si riunisce per le necessarie deliberazioni in seguito a convocazione del presidente. La convocazione avrà luogo d'ufficio ogni qualvolta sarà domandata per iscritto da 5 membri del Consiglio o dai tre revisori. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza e la votazione di almeno un terzo dei membri del Consiglio.

Le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti.

Non sono ammesse le deleghe.

In caso di mancanza di numero legale la seduta di seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno del Consiglio generale dovrà essere spedito almeno 8 giorni prima della data della riunione; in caso di urgenza è ammessa la convocazione telegrafica almeno tre giorni prima.

Art. 20.

Presidente.

Il presidente presiede alla direzione e all'amministrazione dell'A.C.I. Egli ne assume la rappresentanza a tutti gli effetti all'interno e all'estero. Ha la firma per tutte le operazioni sociali ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Egli si intende munito di ogni più ampia facoltà, compresa quella di delegarne temporaneamente ad altri alcune determinate.

Art. 21.

In assenza del presidente le sue facoltà si intendono senz'altro devolute al vice presidente designato dal presidente o, in mancanza di designazione, al vice presidente anziano e, in mancanza di questo, a ciascuno degli altri vice presidenti in ordine di anzianità di carica.

Art. 22.

Direttorio.

Sono poteri del Direttorio:

a) dare esecuzione ai deliberati del Consiglio generale;

b) curare gli affari di ordine amministrativo, nonchè la gestione del patrimonio;

c) coordinare l'azione delle Commissioni e Delegazioni;

d) controllare l'azione dell'Amministrazione centrale;

e) prendere in via di urgenza qualsiasi deliberazione riservata al Consiglio generale, riferendone al più presto al Consiglio stesso.

Art. 23.

Direttore generale.

Il direttore generale coordina il lavoro di tutte le Commissioni e quello delle Sedi e delle Sezioni per ciò che si riferisce ai servizi centrali. Dirige gli uffici e l'Amministrazione centrale e dà esecuzione alle disposizioni del Direttorio ed ai deliberati del Consiglio generale.

Art. 24.

Segretario generale.

Il segretario generale prepara, in collaborazione col direttore generale, i materiali per i lavori del Consiglio; ne verbalizza le riunioni, ne pubblica le deliberazioni e ne custodisce i documenti, ed avrà tutte le altre funzioni che gli saranno delegate dal presidente.

Art. 25.

Revisori.

Il controllo generale dell'Amministrazione è fatto da tre revisori nominati dall'assemblea di anno in anno.

Essi esaminano gli inventari, i bilanci e rendiconti annuali. Presentano di tale disamina le loro relazioni all'assemblea generale. I registri di contabilità ed in genere tutti gli atti dell'A.C.I. devono essere loro sottoposti a qualunque richiesta. Essi possono in qualsiasi epoca verificare lo stato di cassa.

Art. 26.

In caso di decesso o dimissioni di uno dei revisori, quelli rimasti in carica sceglieranno immediatamente fra i soci dell'A.C.I. un supplente che resterà in carica con tutti gli altri sino alle prossime elezioni.

Art. 27.

Commissioni permanenti.

Sono Commissioni permanenti dell'A.C.I.:

a) la Commissione di propaganda e stampa;

b) la Commissione sportiva, che sarà composta di un minimo di 12 e di un massimo di 20 membri, scelti col criterio di una equa distribuzione per regioni, tenuto conto della diversa attività sportiva delle regioni e col massimo di due delegati per regione;

c) la Commissione tecnica, composta di non meno di 9 membri e non più di 15, scelti esclusivamente tra i tecnici e cultori dei problemi tecnici dell'automobilismo;

d) la Commissione stradale e di circolazione;

e) la Commissione per l'istruzione;

f) la Commissione per la preparazione prebellica e di mobilitazione;

g) la Commissione per la previdenza e le assicurazioni sociali;

h) la Commissione finanziaria;

i) la Commissione giuridica e di consulenza legale.

Tutte le Commissioni avranno sede in Roma, salvo la Commissione sportiva, che avrà sede in Milano, e la Commissione tecnica e la Commissione per la istruzione, che avranno sede in Torino.

Le Commissioni terranno le loro riunioni annuali in Roma e le altre nelle località che riterranno più opportune.

Le Commissioni nominano nel loro seno un presidente, un vice presidente e un segretario.

Art. 28.

La Commissione di propaganda e di stampa valorizza ed intensifica l'azione del sodalizio in tutte le sue manifestazioni e specialmente agli scopi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 3.

La Commissione sportiva è organo deliberativo ed esecutivo del Consiglio generale.

Tutte le altre Commissioni sono organi consultivi del Consiglio generale e non hanno quindi funzioni esecutive.

Le Commissioni riferiscono i risultati dei propri lavori al Direttorio.

La Commissione sportiva si occuperà delle materie di cui all'art. 3, lettera *e*).

La Commissione tecnica si occuperà del progresso meccanico e industriale e collaborerà con le Commissioni per l'istruzione e per la preparazione prebellica e la mobilitazione.

La Commissione stradale e di circolazione si occuperà della materia di cui all'art. 3, lettera *c*).

La Commissione per l'istruzione curerà la materia di cui all'articolo 3, lettera *f*).

La Commissione per la preparazione prebellica curerà la materia di cui all'art. 3, lettera *h*).

La Commissione per la previdenza e le assicurazioni sociali curerà la materia di cui all'art. 3, lettera *g*).

La Commissione giuridica e di consulenza si occuperà delle materie legali. Essa curerà i rapporti coi poteri legislativi ed esecutivi dello Stato.

Le Commissioni cureranno nel campo della loro competenza le relazioni con gli enti e persone che si occupano di materie analoghe nelle Amministrazioni statali ed in altre organizzazioni diverse dall'A.C.I.

I membri del Direttorio dell'A.C.I. saranno membri di diritto di tutte le Commissioni.

Art. 29.

Delegazioni permanenti.

Sono Delegazioni permanenti:

a) la rappresentanza dell'A.C.I. nell'assemblea dell'A.I.A.C.R. col numero di componenti previsto dallo statuto dell'A.I.A.C.R.;

b) la rappresentanza dell'A.C.I. nella Commissione sportiva internazionale col numero dei componenti previsti dal regolamento di detta Commissione;

c) le rappresentanze dell'A.C.I. nelle diverse Commissioni dell'A.I.A.C.R.;

d) le rappresentanze dell'A.C.I. nei diversi enti nazionali e internazionali che si occupano di automobilismo.

Le nomine delle Delegazioni permanenti, la loro composizione, il loro mandato sono stabiliti dal Consiglio generale anno per anno.

Art. 30.

Direzione e amministrazione delle Sedi e Sezioni.

Agli effetti della rappresentanza e del voto nelle assemblee generali dell'A.C.I. (art. 10) ciascuna Sede provinciale o Sezione avrà un Consiglio direttivo composto di un presidente e

di quattro membri, quando sia composta di non oltre 200 soci;

di sei fino a 400 soci;

di otto fino a 700 soci;

di dieci fino a 1000 soci;

di quattordici oltre i 1000 soci.

Il Consiglio sarà assistito da tre revisori di conti con voto consultivo. Il presidente, il Consiglio ed i revisori saranno eletti dall'assemblea dei soci delle Sedi o Sezioni.

Il Consiglio nominerà nel suo seno uno o più vice presidenti.

Le Sezioni nomineranno una rappresentanza nel Consiglio direttivo della Sede provinciale, composta da un delegato, se la Sezione comprende meno di 300 soci, e da due delegati, se comprende 300 soci ed oltre. Tale rappresentanza avrà diritto di discussione e di voto in tutti gli argomenti di interesse nazionale e provinciale dell'automobilismo. Concorrerà conseguentemente alla nomina dei delegati della Sede all'assemblea dell'A.C.I.

Art. 31.

Delegati locali.

Il Consiglio generale ha facoltà di nominare dei delegati locali nelle località dove non esista Sezione e dove gli interessi dell'automobilismo siano ragguardevoli.

Gli stessi possono avere, in circostanze determinate e per delegazione espressa, la rappresentanza dell'A.C.I. nella località di residenza. Essi sono incaricati della propaganda all'A.C.I. ed ai suoi scopi; devono cooperare al maggiore sviluppo dell'Associazione e dell'automobilismo, nonchè disimpegnare quelle mansioni di controllo e di cooperazione che loro fossero espressamente demandate.

I delegati locali possono ricevere anche dalle Sezioni della Provincia la carica di rappresentanti.

Art. 32.

Patrimonio e rendite.

Il patrimonio dell'A.C.I. comprende il capitale e il fondo di riserva.

Il capitale è costituito:

a) dal patrimonio trasferito dall'A.C.I.;

b) dalle somme donate all'Associazione senza speciale destinazione.

Il fondo di riserva è costituito da quelle quote di eccedenza attiva della gestione annuale, che, su proposta del Consiglio, vi furono e saranno devolute ogni anno dall'assemblea.

Art. 33.

L'assemblea generale, su proposta del Consiglio, potrà disporre ogni anno del fondo di riserva, ma non mai oltre un quinto.

Art. 34.

Le rendite annuali comprendono gli interessi del capitale e della riserva, le donazioni destinate ad erogarsi nell'anno, le quote dei soci iscritti e tutti i profitti diversi.

Art. 35.

I fondi sociali occorrenti per l'ordinaria gestione dell'Associazione verranno depositati in conto corrente presso uno o più istituti di credito, fissati dal Consiglio in concorso con i revisori. Tali depositi saranno intestati al nome dell'Associazione e potranno essere ritirati con la firma del presidente o di chi ne fa le veci, o di altro consigliere o del direttore generale, delegati espressamente dal presidente.

Art. 36.

Il capitale dell'Associazione verrà investito in titoli di Stato o da esso garantiti, o in cartelle fondiarie, i quali saranno depositati presso gli istituti di credito prefissati, e non potranno essere ritirati che con la firma del presidente, o di chi ne fa le veci, o di un consigliere, o dal direttore generale, delegati espressamente dal presidente.

Il Consiglio potrà però anche investire parte del patrimonio sociale nell'acquisto o nella costruzione di immobili attinenti agli scopi dell'Associazione.

Art. 37.

Distintivi e tessere di riconoscimento.

Il distintivo dell'A.C.I. e la tessera di riconoscimento sono quelli determinati dal Consiglio.

E' in facoltà del Consiglio di istituire anche placche e gagliardetti per veicoli.

L'uso dei distintivi e delle tessere è riservato al socio nella sua attività corrispondente agli scopi dell'A.C.I.

Art. 38.

Revisione dello statuto e scioglimento dell'Associazione.

Per la revisione e modificazione del presente statuto, per la disposizione del capitale e del fondo di riserva e per lo scioglimento dell'Associazione sarà necessario il voto dell'assemblea generale, specialmente convocata a tale scopo, e che alla votazione partecipi la metà più uno dei rappresentanti e delegati facenti parte dell'assemblea dell'A.C.I.

L'assemblea generale, così convocata, stabilirà, in caso di scioglimento, circa l'erogazione dell'attività netta sociale, che in nessun caso potrà essere ripartita fra i soci.

Art. 39.

Il presente statuto come i regolamenti relativi sono obbligatori per tutti i soci e per gli iscritti all'A.C.I.

Art. 40.

Il regolamento per l'interpretazione e applicazione del presente statuto e gli eventuali regolamenti particolari delle singole Commissioni saranno compilati dal Consiglio generale.

Art. 41.

Disposizioni transitorie.

La prima assemblea sarà formata dai rappresentanti dei soci degli A.C. esistenti, a' sensi dell'art. 10. Essa sarà convocata dal presidente attualmente in carica.

I fondi per la gestione del primo esercizio saranno prelevati dal capitale di cui all'art. 32.

Art. 42.

Nella prima attuazione delle presenti norme ed entro un anno dall'erezione in ente morale dell'A.C.I. competerà al presidente di proporre che siano apportate allo statuto le eventuali necessarie modifiche da approvarsi poi nei sensi di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 629.

REGIO DECRETO 6 marzo 1927, n. 336.

Separazione patrimoniale fra le provincie di Massa Carrara e di Lucca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il R. decreto 9 novembre 1923, n. 2490, con cui il circondario di Castelnuovo di Garfagnana è stato staccato dalla provincia di Massa e Carrara ed aggregato a quella di Lucca;

Veduto il progetto di separazione patrimoniale e di reparto delle attività e passività concordato, in esecuzione del precitato decreto, tra i rappresentanti delle due Provincie interessate e ratificato dal Consiglio provinciale di Massa e Carrara con deliberazione 28 luglio 1926, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 27 settembre 1926, e dal Commissario prefettizio per la straordinaria amministrazione della provincia di Lucca con deliberazione 2 ottobre 1926, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 15 dello stesso mese;

Udito il parere del Consiglio di Stato, le cui considerazioni si intendono nel presente decreto riportate;

Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, il relativo regolamento, nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il suindicato progetto di separazione patrimoniale e di reparto delle attività e passività fra le provincie di Massa e Carrara e di Lucca è approvato.

I Prefetti delle Provincie medesime sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 258, *foglio* 118. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 630.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 febbraio 1927, n. 344.

Sistemazione di alcune zone archeologiche nel Napoletano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 15 agosto 1925, n. 1636, che istituisce l'Alto Commissario per la città e la provincia di Napoli;

Visto il Nostro decreto 11 aprile 1926, n. 752, relativo alle espropriazioni per pubblica utilità nel comune e nella provincia di Napoli;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare decorosa e definitiva sistemazione ad alcune zone monumentali della provincia di Napoli;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' demandata all'Alto Commissario per la città e la provincia di Napoli la gestione finanziaria ed amministrativa di tutti i lavori di scavo occorrenti a mettere in luce e sistemare le antichità di Ercolano e dell'isola di Capri, lavori da eseguire con fondi del bilancio dell'Alto Commissario e in base a piani che verranno compilati a cura della Soprintendenza alle antichità della Campania ed approvati dal Ministro per la pubblica istruzione e dall'Alto Commissario stesso.

A tale effetto l'Alto Commissario per la città e la provincia di Napoli è investito di tutte le facoltà previste dal R. decreto 15 agosto 1925, n. 1636.

Art. 2.

L'approvazione dei piani di cui al precedente articolo avrà il valore di dichiarazione di pubblica utilità, ed alle espropriazioni occorrenti si applicheranno le disposizioni degli articoli 2 e seguenti del R. decreto 11 aprile 1926, numero 752.

Art. 3.

La direzione tecnica e scientifica degli scavi, nonchè la vigilanza sui lavori e sulle cose scavate e la conservazione delle stesse, sono riservate alla Direzione generale per le antichità e belle arti, la quale vi provvederà a mezzo della Soprintendenza alle antichità della Campania.

Art. 4.

L'Alto Commissario per la città e la provincia di Napoli ha facoltà di imporre una tassa d'ingresso per accedere alle antichità suddette, ed inoltre a quei monumenti o parti di monumenti esistenti nella provincia di Napoli, per i quali non sia ancora stata imposta dallo Stato.

I proventi relativi, come ogni altro provento derivante dalle opere suddette, saranno devoluti al bilancio dell'Alto Commissario, che li destinerà esclusivamente a vantaggio dell'esplorazione e sistemazione delle antichità di Ercolano e dell'isola di Capri.

Sarà parimenti devoluta al bilancio dell'Alto Commissario, per gli scopi di cui sopra, la metà del provento della tassa, istituita con R. decreto 21 ottobre 1926, n. 1931, per l'ingresso alla Grotta Azzurra in Capri. L'altra metà sarà riservata a vantaggio del comune di Capri per opere di carattere estetico nell'isola medesima.

Art. 5.

Resta fermo il diritto dell'accesso gratuito alle antichità e ai monumenti predetti per i titolari delle tessere di libero ingresso, di cui al regolamento approvato con R. decreto 21 agosto 1922, n. 1522.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 258, foglio 126. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 631.

REGIO DECRETO 13 marzo 1927, n. 345.

Soppressione delle operazioni di deposito nelle Casse postali di risparmio mediante francobolli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 maggio 1875, n. 2779, serie 2ª, che istituì le Casse di risparmio postali;
Visto il R. decreto 18 febbraio 1883, n. 1216, serie 3ª, che autorizza operazioni di deposito mediante francobolli;
Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 27 maggio 1875, n. 2779, serie 2ª, approvato col R. decreto 11 giugno 1903, n. 394;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 1 del R. decreto 18 febbraio 1883, n. 1216, serie 3ª, ed il capoverso *b*) dell'art. 18 del regolamento sulle Casse di risparmio postali approvato col R. decreto 11 giugno 1903, n. 394, sono abrogati.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° aprile 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 258, foglio 127. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 632.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 marzo 1927, n. 337.

Aggregazione al comune di Spoleto di sei Comuni limitrofi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere allo ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Spoleto;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino e Vallo di Nera sono aggregati al comune di Spoleto.

Art. 2.

Le condizioni dell'unione saranno determinate dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Nostro Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 258, *foglio* 119. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 633.

REGIO DECRETO 13 marzo 1927, n. 348.

Disposizioni relative al servizio di propaganda agraria nelle Provincie di nuova istituzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2265, convertito in legge con la legge 25 novembre 1926, n. 2047;

Visto il R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1;

Visto il R. decreto 17 febbraio 1927, n. 311;

Considerato che in attesa della sistemazione delle Cattedre ambulanti di agricoltura, dipendente dalle modificazioni avvenute nelle circoscrizioni provinciali per effetto del R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, occorre assicurare il regolare svolgimento del servizio di propaganda agraria e degli altri servizi affidati alle Cattedre ambulanti di agricoltura, nei territori ai quali lo stesso R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, si riferisce;

Considerato che, a tal fine e allo scopo di addivenire a detta sistemazione agevolmente ed entro il più breve termine, si rende necessario affidare la gestione di alcune Cattedre ambulanti di agricoltura a Commissari governativi straordinari, per il tempo all'uopo occorrente;

Considerato che nelle nuove Provincie create con R. decreto 2 gennaio 1927, n. 1, nelle quali non esista Cattedra ambulante di agricoltura avente proprio Consorzio, occorre pure nominare un Commissario governativo, il quale promuova la costituzione del Consorzio della nuova Cattedra ambulante di agricoltura provinciale da istituirsi a norma dell'art. 1, primo comma, del R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2265;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a che non sia stato provveduto alla istituzione delle Cattedre ambulanti di agricoltura nelle Provincie create con R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, il servizio di propaganda agraria e gli altri servizi di competenza delle Cattedre ambulanti di agricoltura, nei territori considerati negli articoli 1 e 2 del citato decreto, sono di regola compiuti dalle Cattedre, nella cui circoscrizione i territori medesimi erano rispettivamente compresi all'atto della pubblicazione del decreto stesso.

Il Ministro per l'economia nazionale potrà tuttavia disporre diversamente, quando ciò sia, a suo giudizio, necessario ed opportuno ai fini di una migliore esecuzione dei servizi predetti o del più rapido avviamento alla definitiva sistemazione delle Cattedre.

Art. 2.

Fino a che non sia stato provveduto alla sistemazione territoriale e finanziaria delle Cattedre ambulanti di agricoltura di Cagliari, Caltanissetta, Caserta, Como, Firenze, Lecce, Novara, Potenza, Sassari, Siracusa, Teramo, Torino, Trento, Udine, Napoli, Nicosia, Poggio Mirteto, Roma, in dipendenza del R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, la gestione delle Cattedre medesime è affidata a Commissari nominati dal Ministro per l'economia nazionale. Tali Commissari esercitano i poteri della Commissione di vigilanza ed hanno il compito di proporre la definitiva sistemazione territoriale e finanziaria delle Cattedre rispettive, in relazione alle modificazioni di circoscrizione, portate dal R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, nonchè la regolazione dei rapporti finanziari provvisori, dipendenti dalle disposizioni di cui al precedente art. 1, fra le Cattedre e gli enti interessati i quali debbono rispettivamente contribuire al mantenimento di esse.

Art. 3.

In ciascuna delle provincie di Aosta, Bolzano, Brindisi, Frosinone, Gorizia, Matera, Nuoro, Pescara, Pistoia, Ragusa, Varese, Vercelli, Viterbo un Commissario governativo, nominato dal Ministro per l'economia nazionale, provvederà a svolgere e portare a compimento, entro il più breve ter-

mine e comunque entro il 30 giugno 1927, le pratiche necessarie per la costituzione della Cattedra ambulante di agricoltura provinciale e per la istituzione della Cattedra stessa, a norma dell'art. 1, comma 1°, del R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2265.

I Commissari di cui al precedente comma cesseranno dalla carica appena sia stata costituita la Commissione di vigilanza della rispettiva Cattedra ambulante di agricoltura provinciale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 258, *foglio* 131. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 634.

REGIO DECRETO 3 febbraio 1927, n. 319.

Autorizzazione alla Regia scuola d'ingegneria di Milano ad accettare un legato disposto in suo favore.

N. 319. R. decreto 3 febbraio 1927, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia scuola d'ingegneria di Milano viene autorizzata ad accettare il legato disposto in suo favore dall'ing. Pietro Oppizzi per la istituzione di un premio triennale di studio.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 635.

REGIO DECRETO 17 febbraio 1927, n. 320.

Modificazioni allo statuto delle Deputazioni di storia patria per le provincie dell'Emilia.

N. 320. R. decreto 17 febbraio 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono apportate modifiche allo statuto delle Deputazioni di storia patria per le provincie dell'Emilia, approvato con R. decreto 6 luglio 1862, n. CCCCLI (parte supplementare).

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 636.

REGIO DECRETO 10 febbraio 1927, n. 330.

Erezione in ente morale della Colonia Alpina, in Cerea (Verona).

N. 330. R. decreto 10 febbraio 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la Colonia Alpina di Cerea (Verona) viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1927 - Anno V

REGIO DECRETO 24 febbraio 1927.

Autorizzazione alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali ad impiegare i propri capitali nell'acquisto di buoni fruttiferi della Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 22 del R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia, e l'art. 19 del regolamento approvato con il R. decreto 28 agosto 1924, n. 1422, per la esecuzione del predetto decreto;

Veduto il R. decreto 23 luglio 1925, n. 1453, che approva le norme per il servizio di emissione di buoni fruttiferi della Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia, in Palermo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è autorizzata ad impiegare i propri capitali mediante acquisto di buoni fruttiferi della Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia in Palermo, emessi ai sensi del R. decreto 23 luglio 1925, n. 1453.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1927.

Determinazione, agli effetti della disoccupazione involontaria, delle lavorazioni che si compiono annualmente in determinati periodi di durata inferiore a sei mesi.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduti gli articoli 2, n. 10, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, e 10 del regolamento approvato con R. decreto 7 dicembre 1924, n. 2270;

Udito il Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione;

Decreta:

Art. 1.

Le lavorazioni che si compiono annualmente in determinati periodi di durata inferiore ai sei mesi sono indicate nell'elenco annesso al presente decreto.

Art. 2.

Agli operai, i quali siano occupati esclusivamente nelle lavorazioni di cui al precedente art. 1, non si applica l'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Art. 3.

Su domanda degli interessati da presentarsi al competente Istituto di previdenza sociale, le disposizioni di cui al precedente art. 2 non si applicano a quegli operai i quali nel biennio precedente all'assunzione in una delle lavorazioni di cui all'art. 1 abbiano prestata la loro opera in industrie soggette all'assicurazione, ovvero in più lavorazioni di breve durata, per un periodo che raggiunga o superi i sei mesi nell'anno.

Roma, addì 1° marzo 1927 - Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

Elenco delle lavorazioni che si compiono annualmente in periodi di durata inferiore ai sei mesi (art. 2, n. 10 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, e 10 del regolamento approvato con R. decreto 7 dicembre 1924, n. 2270).

Fabbricazione dei laterizi con lavorazione a mano.
Taglio e carbonizzazione dei boschi cedui.
Scorzatura del sughero e delle quercie.
Selezione meccanica delle sementi.
Trebbiatura meccanica dei cereali.
Pressatura dei foraggi.
Maciullazione della canapa.
Produzione dei vini comuni (trasporto e pigiatura dell'uva, cottura del mosto, torchiatura delle vinacce, travasamento del vino).
Distillazione delle vinacce.
Distillazione della menta.
Distillazione del marasco.
Spremitura delle olive.
Estrazione dell'olio dalle sanse.
Confezione seme bachi.
Allevamento bachi.
Cernita di ammasso e stufatura dei bozzòli.
Pesca e lavorazione del tonno.
Pesca valliva.
Conservazione, marinatura e salatura del pesce.
Lavorazione delle sardine sotto olio.
Lavorazione delle carni suine.
Fabbricazione della conserva di pomodoro e preparazione dei pomodori pelati.
Preparazione dei carciofini sotto olio.
Conservazione delle olive in salamoja.
Conservazione dei funghi.
Estrazione dello zucchero greggio dalle barbabietole.
Sgusciamento delle mandorle.
Fabbricazione del torrone.
Fabbricazione del panforte.
Fabbricazione della crema di castagne.
Fabbricazione della mostarda.
Produzione dei gelati.
Fabbricazione della liquorizia.
Conservazione e snocciolatura delle ciliege.
Preparazione dei fichi secchi.
Scuotitura, raccolta e spinatura delle pine.
Cernita degli agrumi; imballaggio e rifazione delle casse per l'esportazione.
Fabbricazione dei derivati degli agrumi.
Estrazione dell'essenza di bergamotto.
Sgranellatura del cotone.
Lavaggio e imballo della lana.
Fabbricazione del solfuro di carbonio.
Lavatura della paglia per cappelli.
Lavorazione del falasco.
Lavorazione del giunco e delle canne palustri.
Lavorazione del somacco.
Spiumatura di tiffa.
Stabilimenti di bagni marini.
Stabilimenti per le cure termali e per le cure di acque minerali.
Manipolazione, condizionatura, imballaggio ed esportazione dei fiori, degli ortaggi, delle foglie e dei frutti (meno che per le provincie di Lucca, Roma, Frosinone, Napoli e Benevento).
Cernita ed imbottamento delle foglie di tabacco (meno che che per le provincie di Lecce, Taranto e Brindisi).
Raccolta del sale (meno che per le provincie della Sicilia).
Caseifici (per le sole provincie della Sardegna).

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1927.
Variazioni alle tabelle delle industrie e lavorazioni aventi disoccupazione stagionale o di sosta.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduti gli articoli 3, terzo comma, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, e 13 del regolamento approvato con R. decreto 7 dicembre 1924, n. 2270;
Veduto il decreto Ministeriale 18 agosto 1925, col quale sono state approvate le tabelle delle industrie e lavorazioni aventi disoccupazione stagionale o di sosta;
Udito il Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione;

Decreta:

Alle tabelle delle industrie e lavorazioni aventi disoccupazione stagionale o di sosta annesse al decreto Ministeriale 18 agosto 1925, sono apportate le seguenti variazioni:

A) Sono soppresse le seguenti voci:

1. *Boschi cedui* (taglio e carbonizzazione), dalle tabelle di tutte le Provincie in cui la voce è compresa.
2. *Fabbricazione laterizi con lavorazioni a mano*, dalle tabelle di tutte le Provincie in cui la voce è compresa.
3. *Trattura della seta*, dalle tabelle delle provincie di Torino, Alessandria, Cuneo e Novara.
4. *Agrumi* (rifazione ed esportazione), dalle tabelle delle provincie di Palermo e Messina.
5. *Lavorazione agrumi* (estrazione essenza dal succo di limone e fabbriche di citrato di calcio), dalle tabelle delle provincie di Palermo e Messina.
6. *Estrazione olio dalle sanse*, dalle tabelle delle provincie di Bari e Taranto.
7. *Stabilimenti di cura balneo-termali*, dalla tabella della provincia di Parma.

B) Sono aggiunte le seguenti voci:

1. *Fiascai* — per il periodo 1°-31 agosto — alle tabelle delle provincie di Firenze, Pisa, Livorno e Siena.
2. *Fabbricazione di birra e ghiaccio* (per il solo personale addetto all'imbottigliamento ed ai trasporti) — per il periodo 16 novembre-15 marzo — alle tabelle delle provincie di Pavia, Vicenza, Treviso, Belluno, Padova, Trento, Ferrara, Modena, Forlì, Lucca, Livorno, Aquila, Foggia, Taranto, Reggio Calabria, Cosenza, Cagliari, Messina, Siracusa, Potenza, Lecce.

3. *Fabbricazione acque gassose e seltz* — per il periodo 1° novembre-31 marzo — alle tabelle delle provincie di Potenza, Foggia, Lecce, Taranto.
4. *Fabbricazione e trasporto acque artificiali minerali* — per il periodo 1° novembre-31 marzo — alla tabella della provincia di Bari.
5. *Trattura della seta* — per il periodo di 30 giorni all'anno nella stagione primavera-estate decorrente dalla sospensione o riduzione del lavoro nei singoli stabilimenti dovuta a cause ricorrenti — alla tabella della provincia di Forlì.
6. *Fabbricazione concimi chimici* (per il solo personale addetto all'insacco e spedizione dei prodotti) — per il periodo 1° maggio-15 settembre — alla tabella della provincia di Taranto.
7. *Cernita, spianamento, imballaggio e spedizione del tabacco* — per il periodo 1° agosto-31 ottobre — alla tabella della provincia di Taranto.
8. *Caseifici* — per il periodo 1° giugno-30 settembre — alla tabella della provincia di Bari.

C) Per la provincia di Ascoli Piceno, il periodo di disoccupazione di sosta, previsto per la voce *Fabbricazione cappelli di paglia,* decorre dal 1° luglio al 30 settembre.

D) Per le provincie di Alessandria e Novara, la voce *Miniere e cave* (comprese quelle di torba, gesso, calce e cemento), è modificata nella seguente: « *Miniere e cave, escluse quelle di calcare per cemento e calce* ».

Roma, addì 1° marzo 1927 - Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1927.

Aggiunta della voce « raffinazione dello zolfo » alle tabelle delle lavorazioni a turno o saltuarie che dànno diritto al sussidio di disoccupazione.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto l'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158 e gli articoli 61, 62 e 64 del regolamento 7 dicembre 1924, numero 2270, emanato per l'esecuzione del detto Regio decreto;

Veduto il decreto Ministeriale 11 giugno 1926, col quale sono state stabilite le lavorazioni a turno o saltuarie che dànno diritto al sussidio di disoccupazione;

Sentito il Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione;

Determina:

Alla tabella della lavorazioni a turno o saltuarie che dànno diritto al sussidio di disoccupazione agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3158, annessa al decreto Ministeriale 11 giugno 1926, è aggiunta la seguente voce

« 8ª Raffinazione dello zolfo ».

Roma, addì 1° marzo 1927 - Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1927.

Emissione di cartelle fondiarie in valuta pregiata da parte dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 187, concernente l'autorizzazione agli Istituti di credito fondiario ad emettere obbligazioni in valuta pregiata;

Viste le istanze 2 e 15 febbraio 1927 con le quali l'Istituto di credito fondiario delle Venezie chiese di essere autorizzato ad eseguire l'emissione di cartelle fondiarie all'estero, esponendo anche gli estremi più importanti della progettata operazione;

Visto il R. decreto 3 marzo 1927, n. 270, col quale l'Istituto di credito fondiario delle Venezie è stato autorizzato a concedere nel Regno mutui in cartelle fondiarie da emettere in valuta pregiata, nei termini ed alle condizioni da fissarsi con successivo decreto Ministeriale;

Decreta:

Articolo unico.

L'Istituto di credito fondiario delle Venezie affinchè possa iniziare al più presto le operazioni di concessione di mutui nel Regno di cui al R. decreto 3 marzo 1927, n. 270, è autorizzato a provvedere ad una prima emissione di cartelle fondiarie (obbligazioni) negli Stati Uniti d'America, a mezzo della Banca « The Equitable Trust Company di New York », per un importo di cinque milioni di dollari, con ammortamento in 25 anni, al saggio non superiore al 7 per cento ed in tagli da 100, 500 e 1000 dollari.

Detta prima emissione di cartelle fondiarie potrà essere seguita, in base a nuove autorizzazioni da concedersi volta per volta, in via preventiva, con decreti Ministeriali analoghi al presente, da ulteriori emissioni, fino a raggiungere un importo massimo complessivo di venti milioni di dollari.

Le cartelle fondiarie di cui sopra saranno stilate in lingua inglese e recheranno la relativa traduzione in italiano.

Roma, addì 20 marzo 1927 - Anno V

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1927.

Nomina del rappresentante del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e telegrafi nella Commissione del Dopolavoro postelegrafonico.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, che istituisce l'Ufficio centrale del Dopolavoro postelegrafonico;

Considerato che per il 2° comma, lettera *g*), dell'art. 3 del suddetto decreto, venne, con decreto Ministeriale 18 agosto 1926, nominato quale rappresentante del personale nella

Commissione del Dopolavoro postelegrafonico l'on. Livio Ciardi allora segretario generale dell'Associazione nazionale postelegrafici fascisti;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 1° marzo 1927 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 1927, col quale sono state accettate le dimissioni dell'on. Livio Ciardi, dalla carica suddetta ed è stato nominato segretario generale della sopramenzionata Associazione il cav. uff. Alessandrini Alessandro;

Decreta:

A rappresentante del personale nella Commissione del Dopolavoro postelegrafonico in applicazione del disposto del comma 2°, lettera *g*) dell'art. 3 del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, è designato il cav. uff. Alessandrini Alessandro, segretario generale dell'Associazione nazionale postelegrafici fascisti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Roma, addì 14 marzo 1927 - Anno V

Il Ministro: CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1927.

Proroga di poteri della Commissione straordinaria per la provvisoria amministrazione della Congregazione di carità e dell'Asilo infantile di Campiglia Marittima.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1926, con il quale furono dichiarate sciolte le Amministrazioni della Congregazione di carità e dell'Asilo infantile di Campiglia Marittima, affidandosi la temporanea gestione delle dette istituzioni ad una speciale Commissione, con l'incarico di proporre, nel termine di tre mesi, le opportune riforme negli statuti e nelle amministrazioni delle istituzioni medesime, per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica e ridurre le spese di gestione;

Vista la proposta del Prefetto;

Ritenuta la necessità di accordare all'Amministrazione una congrua proroga del termine suaccennato;

Veduto il R. decreto 26 aprile 1926, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato alla predetta Commissione per il completamento dei suoi lavori è prorogato di tre mesi.

Il Prefetto di Livorno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 28 febbraio 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: SUARDO.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicazione.

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per i lavori pubblici ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 13 marzo 1927, n. 314, recante norme per l'immatricolazione e l'individuazione degli autoveicoli.

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze il giorno 19 marzo 1927 ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 300, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del giorno 17 marzo 1927, concernente provvedimenti diretti ad agevolare le ricerche petrolifere in Italia e nelle Colonie.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per le comunicazioni ha presentato il 23 marzo 1927 alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 321, riguardante l'espropriazione e passaggio al Demanio marittimo assegnato al Consorzio autonomo del porto di Genova del terreno necessario alla sistemazione del promontorio di San Benigno.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Smarrimento di certificato di deposito.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del sottoindicato certificato di deposito della ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dal certificato di deposito: 92 — Data del certificato di deposito: 15 luglio 1925 — Ufficio che rilasciò il certificato di deposito: Sezione Regia Tesoreria di Spezia — Intestazione del certificato di deposito della ricevuta: Barrani Alessandro fu Tommaso — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1, certificato di deposito 1 — Ammontare della rendita: Consolidato 3.50 per cento (1906) — Capitale L. 1000, decorrenza omessa.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione del relativo certificato di deposito il quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 26 febbraio 1927 - Anno V

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** (Elenco n. 29).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	83825	250 —	*Roticchio* Federico fu Gerardo, domic. a New-York.	*Botticchio* Federico fu Gerardo, domic. a New York.
»	317951	50 —	Bessone *Costanza* fu Francesco vedova di Lamberti Lorenzo, domic. a Ceriale (Genova).	Bessone *Maria-Luigia-Costanza* fu Francesco, domic. a Ceriale (Genova).
3.50 % » » »	237618 348784 505031 505032	70 — 87.50 35 — 17.50	*Bessone Costanza di* Francesco, moglie di Lamberti Lorenzo, domic. a Ceriale (Genova).	Bessone *Maria-Luigia-Costanza fu* Francesco, moglie, ecc. come contro.
» » » » » »	505389 707722 730761 755306 766444 774077	52.50 70 — 35 — 35 — 35 — 70 —	Bessone *Costanza di* Francesco, vedova di Lamberti Lorenzo, domic. a Ceriale (Genova).	Bessone *Maria-Luigia-Costanza fu* Francesco, vedova ecc. come contro.
»	31873	175 —	Bessone *Costanza* fu Francesco, vedova di Lamberti Lorenzo, domic. a Ceriale (Genova).	Bessone *Maria-Luigia-Costanza* fu Francesco, vedova ecc. come contro.
Cons. 5 %	69641	790 —	De Sena Luisa fu Gabriele, moglie di Spizuoco Beniamino fu *Antonino*, dom. a Nola (Caserta).	De Sena Luisa fu Gabriele, moglie di Spizuoco Beniamino fu *Antonio*, domic. a Nola (Caserta).
3.50 »	270128 279624	35 — 7 —	Colombo *Cesarina* di Giovanni, nubile, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Morbegno (Sondrio).	Colombo *Zita-Cesarina*, nubile, minore ecc. come contro.
»	802533	70 —	*Valdenazzo* Rosa fu Domenico, moglie di Patria Pietro, domic. a Frugarolo (Alessandria).	*Valdenassi* Rosa fu Domenico, moglie ecc. come contro.
»	192620	143.50	Antonioli Francesco di Domenico, minore, sotto la patria potestà del detto suo padre e *figli nascituri* del medesimo Antonioli Domenico fu Giovan Maria, eredi indivisi del fu Giovan Maria Antonioli fu Basilio, domic. a Brescia.	Antonioli Francesco di Domenico, minore sotto la patria potestà del detto suo padre e *figli maschi nascituri* del medesimo, ecc. come contro.
» »	645823 645824	50 — 70 —	*Giolitti-Vialardi Domenica* fu Benedetto, moglie di Merlo *Francesco-Giorgio* fu Giovanni, domic. a Porto Maurizio.	*Giolitti-Vialardi Maria-Domenica* fu Benedetto, moglie di Merlo *Francesco* fu Giovanni, domic. a Porto Maurizio.
Buoni del Tesoro quinquennali 14ª emissione	692 693	Cap. 50.000 Id. 1.000	Sagrada *Luisa* fu Eliseo, minore sotto la patria potestà della madre Valera Rosa fu Francesco, vedova Sagrada.	Sagrada *Luigia* fu Eliseo, minore ecc. come contro.
3.50 %	122802	770 —	*Auletta* Rosario-Antonio di Giuseppe, domic. a Napoli.	*Lauletta* Rosario-Antonio di Giuseppe, domic. a Napoli.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	205720	1,050 —	Posio Carolina, moglie di Chiodi Emilio, *Maria* nubile, *Luigina* nubile, Giuseppina, Silvio, *Luigino*, Libero e *Robertina* fu *Battista*, gli ultimi cinque minori sotto la patria potestà della madre Frigeri Angelica di Pietro, vedova Posio, domic. la prima a Brescia, gli altri ad Ostiano (Cremona), tutti eredi indivisi di Posio *Battista;* con usufrutto vitalizio a Frigeri Angelica di Pietro, vedova Posio, domic. ad Ostiano (Cremona).	Posio Carolina, moglie di Chiodi Emilio, *Camilla-Maria* nubile, *Lucia-Luigia*, nubile, Giuseppina, Silvio, *Giovanni-Luigi*, Libero e *Cornelia-Robertina* fu *Annibale-Battista*, gli ultimi cinque minori sotto la patria potestà della madre Frigeri Angelica di Pietro, vedova Posio, domic. la prima a Brescia, gli altri ad Ostiano (Cremona), tutti eredi indivisi di Posio *Annibale-Battista;* con usufrutto vitalizio come contro.
» »	90721 55460	100 — 300 —	Posio Libero fu *Battista*, minore sotto la patria potestà della madre Frigeri Angelica di Pietro, vedova di Posio *Battista*, domic. a Brescia.	Posio Libero fu *Annibale-Battista*, minore sotto la patria potestà della madre Frigeri Angelica di Pietro, vedova di Posio *Annibale-Battista*, domic. a Brescia.
»	205724	650 —	Posio Libero fu *Battista*, minore sotto la patria potestà della madre Frigeri Angelica di Pietro, vedova Posio, domic. ad Ostiano (Cremona).	Posio Libero fu *Annibale-Battista*, minore, ecc. come contro.
»	262947	100 —	Posio Libero fu *Giov. Battista*, minore sotto la patria potestà della madre Frigeri Angelica fu Pietro, vedova Posio, domic. a Brescia.	Posio Libero fu *Annibale-Battista*, minore ecc. come contro.
»	205725	650 —	Posio *Robertina* fu *Battista*, minore sotto la patria potestà della madre Frigeri Angelica di Pietro, vedova Posio, domic. ad Ostiano (Cremona).	Posio *Cornelia-Robertina* fu *Annibale-Battista*, minore, ecc. come contro.
» »	55461 90722	300 — 100 —	Posio *Robertina* fu *Battista* minore sotto la patria potestà della madre Posio Angelica di Pietro, vedova di Posio *Battista*, domic. a Brescia.	Posio *Cornelia-Robertina* fu *Annibale-Battista*, minore sotto la patria potestà della madre Posio Angelica di Pietro, vedova Posio *Annibale-Battista*, domic. a Brescia.
»	262948	100 —	Posio *Robertina* fu *Giov. Battista* minore, sotto la patria potestà della madre Frigeri Angelica fu Pietro, vedova Posio, domic. a Brescia.	Posio *Cornelia-Robertina* fu *Annibale-Battista*, minore ecc. come contro.
»	218505	50 —	Allaix Adriano-Severino fu *Edoardo-Severino* minore sotto la patria potestà della madre Allaix *Matilde*, vedova di Allaix *Edoardo-Severino*, domic. a Lione (Francia).	Allaix Adriano-Severino fu *Severino-Edoardo*, minore sotto la patria potestà della madre Allaix *Maria-Giuditta-Matilde*, vedova di Allaix *Severino-Edoardo*, domic. come contro.
»	305319	1,805 —	Nascituri da Sonzogni *Giacinto* fu Giovanni Battista, domic. a Bergamo; con usufrutto vitalizio a Sonzogni *Giacinto* fu Giovanni Battista domic. a Bergamo, con vincolo di devoluzione.	Nascituri da Sonzogni *Giuseppe-Giacinto* fu Battista, domic. a Bergamo, con usufrutto vitalizio a Sonzogni *Giuseppe-Giacinto* fu Battista, domic. a Bergamo e con vincolo di devoluzione.
»	342356	30 —	Pennella *Teresa* fu Alessandro, minore sotto la patria potestà della madre Di Marco Vitamaria, vedova di Pennella Alessandro, domic. a Morra Irpina (Avellino).	Pennella *Maria-Teresa* fu Alessandro, minore ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 12ª emissione	492	Cap. 6,500 —	Varola *Arcangela* di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre.	Varola *Maria-Arcangela* di Giovanni, minore, ecc. come contro.
»	488	Id. 6,500 —	Varola *Anna* di Govanni, minore sotto la patria potestà del padre.	Varola *Maddalena* di Giovanni, minore, ecc. come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA
3.50 %	332949	560 —	Balsamo Elvira-Emma-Fulvia *fu Girolamo*, moglie di Marchi Alberto di Antonio, dom. a Manfredonia (Foggia), vincolata.	Balsamo Elvira-Emma-Fulvia *di Giovanni Girolamo*, moglie di Marchi Alberto di Antonio, domic. come contro, vincolata.
Cons. 5 %	207088	600 —	Balsamo *Emma-Elvira* fu *Girolamo*, moglie di Marchi Alberto, domic. a Roma vincolata.	Balsamo *Elvira-Emma* fu *Giovanni-Girolamo*, moglie di Marchi Alberto, domic. a Roma, vincolata.
»	273655	250 —	*Lapecorella* Sebastiano, Caterina ed Angela di Vito, minori sotto la patria potestà del padre, domic. a Bari.	*Pecorella* Sebastiano, Caterina ed Angela di Vito, minori, ecc., come contro.
3.50 %	784437	409.50	Pain *Filippo* di *Filippo*, minore sotto la patria potestà del padre domic. a Spigno Monferrato (Alessandria).	Pain *Raphael-Henri-Philippe di Paul Philippe*, minore, ecc. come contro.
Ricevuta provvisoria pel deposito di cartelle	9189	714 —	Solari Francesca fu Felice.	Solari Francesca fu Felice *minore sotto la tutela di Molinari Carlo.*
3.50 %	267403	140 —	Gerardis *Silvio* e Paolina fu Antonio, minori sotto la patria potestà della madre Burrei Maria fu Ignazio, domic. a Nebbiù frazione di Pieve del Cadore (Belluno).	Gerardis *Cilio* e Paolina fu Antonio, minori, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 28 febbraio 1927 - Anno V

p. Il direttore generale: BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di matrice di ricevuta provvisoria.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 47.

E' stato denunciato lo smarrimento della matrice della ricevuta provvisoria n. 391 rilasciata dalla Sezione di tesoreria provinciale di Aquila in data 20 marzo 1925 per un titolo consolidato 3.50 % (1906) di L. 500 con decorrenza 1° luglio 1924 a favore del Banco di Roma succursale di Aquila per conto di Ciancarelli Achille fu Costanzo.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni sarà disposta la consegna a chi di diritto della cartella rappresentata dalla predetta ricevuta provvisoria.

Roma, 23 marzo 1927 - Anno V

p. Il direttore generale: BRUNI.

Smarrimento di ricevuta per rata semestrale.

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 48.

E' stato denunciato lo smarrimento della ricevuta per la rata semestrale al 1° gennaio 1926 di L. 725, relativa alla rendita consolidato 5 % n. 376338 di L. 1450 intestata a Priore Giuseppe fu Felice, domiciliato a Vietri di Potenza (Potenza) con annotazione d'ipoteca cauzionale.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento mediante quietanza del titolare.

Roma, 23 marzo 1927 - Anno V

p. Il direttore generale: BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 23 marzo 1927 - Anno V

Francia	85.04	Oro	419.19
Svizzera	417.25	Belgrado	38.25
Londra	105.381	Budapest (pengo)	3.80
Olanda	8.17	Albania (Franco oro)	420 —
Spagna	385.37	Norvegia	5.66
Belgio	3.023	Svezia	5.81
Berlino (Marco oro)	5.15	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	3.06	Danimarca	5.78
Praga	64.50	Rendita 3,50 %	62.50
Romania	12.90	Rendita 3,50 % (1902)	58 —
Russia (Cervonetz)	111.65	Rendita 3 % lordo	38.325
Peso argentino oro	20.975	Consolidato 5 %	77.40
Peso argentino carta	9.15	Obbligazioni Venezie 3,50 %	60.85
New York	21.725		
Dollaro Canadese	21.70		

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 3, dal 17 al 23 gennaio 1927. - Anno V

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Arezzo	Cortona	B	1	—
Avellino	Vallata	O	—	1
Id.	Villanova	O	—	1
Bergamo	Calcinate	B	—	1
Catanzaro	Drapia	B	—	1
Cosenza	Castroregio	B	—	1
Id.	Corigliano Calabro	B	—	1
Id.	Montegiordano	O	—	1
Id.	Papasidero	O	—	1
Id.	Plataci	O	—	1
Firenze	Pistoia	B	—	1
Foggia	Cerignola	O	—	1
Id.	Lucera	BCp	—	1
Milano	Carugate	B	1	—
Id.	Pogliano	B	1	—
Novara	Formigliana	B	—	1
Pola	Sanvincenti	B	—	1
Potenza (*a*)	Avigliano	O	1	—
Id.	Irsina	B	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Tito	O	—	1
Id.	Tricarico	B	1	—
Roma	Albano	B	—	1
Id.	Palestrina	B	2	—
Id.	Roma	B	1	—
Id.	Viterbo	B	1	1
Sassari	Nulvi	B	1	—
			12	17
	Carbonchio sintomatico.			
Alessandria	Calosso	B	—	1
Aquila degli Abruzzi	Pescocostanzo	B	—	1
Modena	Castelvetro	B	1	—
Id.	Lama Mocogno	B	—	1
Parma	Borgotaro	B	1	—
Roma	Roma	B	1	—
Id.	Sutri	B	2	—
Sassari	Nulvi	B	3	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Oliena	B	1	—
Verona	Zevio	B	—	1
Vicenza	Schio	B	—	1
			10	5

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Afta epizootica.			
Alessandria	Alessandria	B	4	4
Id.	Asti	B	—	2
Id.	Borgo S. Martino	B	—	1
Id.	Canelli	B	2	1
Id.	Casale	B	—	1
Id.	Castell'Alfero	B	—	1
Id.	Castellazzo	B	—	1
Id.	Castelnuovo B.	B	—	1
Id.	Castelnuovo Scrivia	B	—	1
Id.	Cinaglio	B	—	1
Id.	Fubine	B	1	2
Id.	Isola d'Asti	B	1	2
Id.	Montaldo Scarampi	B	—	1
Id.	Ozzano	B	—	1
Id.	Quargnento	B	—	1
Id.	Refrancore	B	—	4
Id.	Sale	B	1	1
Id.	S. Martino	B	—	1
Id.	S. Salvatore	B	2	1
Id.	Tortona	B	1	1
Id.	Viguzzolo	B	—	1
Id.	Villafranca	B	—	1
Ancona	Corinaldo	B	—	2
Arezzo	S. Giovanni Valdarno	B	—	1
Avellino	Solofra	B	—	1
Bari delle Puglie	Molfetta	B	8	—
Belluno	Belluno	B	10	8
Id.	Borca	B	1	—
Id.	Feltre	B	1	—
Id.	Fonzaso	B	4	—
Id.	Forno di Zoldo	B	3	—
Id.	Limana	B	9	4
Id.	Longarone	B	1	1
Id.	Pedavena	B	2	2
Id.	Ponte nell'Alpi	B	2	8
Id.	Puos d'Alpago	B	1	—
Id.	S. Gregorio	B	3	5
Id.	Santa Giustina	B	—	2
Id.	Sospirolo	B	2	—
Id.	Zoldo Alto	B	—	4
Bergamo	Almè	B	2	—
Id.	Azzano S. Paolo	B	3	1
Id.	Barzanò	B	1	—
Id.	Cenate di Sopra	B	—	1
Id.	Credaro	B	1	1
Id.	Curnasco	B	1	—
Id.	Curno	B	—	1
Id.	Filago	B	3	—
Id.	Madone	B	1	—
Id.	Olmo al Brembo	B	2	—
Id.	Pontida	B	1	—
Id.	Selvino	B	—	1
Id.	Tagliuno	B	1	—
Id.	Telgate	B	3	—
Id.	Cazzano	B	2	—
Id.	Gazzaniga	BS	1	1
Id.	Schilpario	B	3	—
Id.	Barbata	B	—	1
Id.	Calcinate	B	2	—
Id.	Cologno	B	3	—
Id.	Fornovo	B	5	3
Id.	Ghisalba	B	2	—
Id.	Martinengo	B	3	1
Id.	Morengo	B	—	1
Id.	Mozzanica	B	—	1
Id.	Osio Sopra	B	—	1

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Bergamo	Pontirolo	B	—	1
Id.	Zanica	B	2	1
Bologna	Bologna	B	1	1
Id.	Budrio	B	2	—
Id.	Camugnano	B	—	2
Id.	Castiglione dei Pep.	B	3	2
Id.	Galliera	B	1	—
Id.	Pianoro	B	3	1
Brescia	Borno	B	1	—
Id.	Calino	B	—	1
Id.	Calvisano	B	—	1
Id.	Carpenedolo	B	1	—
Id.	Chiari	B	5	—
Id.	Cignano	B	2	—
Id.	Erbusco	B	2	—
Id.	Milzanello	B	1	—
Id.	Palazzolo sull'Oglio	B	—	1
Id.	Pontevico	B	—	1
Id.	Rodengo	B	1	—
Id.	Seniga	B	1	—
Campobasso	Roccasicura	O	—	1
Caserta	Aversa	B	—	2
Catanzaro	Cerva	B	—	3
Id.	Cotrone	B	5	2
Id.	Isola di Capo Rizz.	B	3	1
Id.	Melissa	B	2	3
Id.	Strongoli	B	1	2
Id.	S. Severina	B	2	2
Chieti	Caramanico	B	—	1
Id.	S. Valentino	B	1	—
Como	Camnago	B	1	1
Id.	Carimate	B	1	—
Id.	Colico	B	1	1
Id.	Corrido	B	5	1
Id.	Croce	B	1	1
Id.	Domaso	B	1	1
Id.	Gravedona	B	3	1
Id.	Griante	B	1	—
Id.	Livo	B	1	—
Id.	Merone	B	1	—
Id.	Mozzate	B	1	—
Id.	Musso	B	2	1
Id.	Olgiate Comasco	B	1	—
Id.	Peglio	B	4	2
Id.	Piano Porlezza	B	2	—
Id.	S. Bartolomeo Val C.	B	1	1
Id.	Stazzona	B	1	—
Id.	Abbadia	B	1	—
Id.	Barzio	B	4	2
Id.	Bosisio	B	3	1
Id.	Cernusco Lombardone	B	11	—
Id.	Cremeno	B	3	—
Id.	Garlate	B	1	—
Id.	Lecco	B	5	—
Id.	Merate	B	1	—
Id.	Oggionno	B	5	—
Id.	Pagnona	B	1	—
Id.	Verderio Inferiore	B	1	1
Cosenza	Bisignano	B	—	2
Id.	Rossano	B	—	1
Cremona	Cingia de' Botti	B	1	—
Id.	Dovera	B	3	—
Id.	Grumello Cremonese	B	—	3
Id.	Martignana Po	B	—	4
Id.	Olmeneta	B	2	—
Id.	Pessina Cremonese	B	1	—
Cremona	Ripalta Nuova	B	1	—
Id.	Romanengo	B	1	—
Id.	Solarolo Rainerio	B	1	—
Id.	Soncino	B	4	—
Cuneo	Neive	B	2	2
Id.	Montà	B	—	1
Id.	Moretta	B	—	2
Id.	Savigliano	B	—	1
Ferrara	Ferrara	B	2	1
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Lagosanto	B	1	—
Id.	Portomaggiore	B	2	—
Firenze	Bagno a Ripoli	B	4	5
Id.	Casellina e Torri	B	1	—
Id.	Fiesole	B	—	2
Id.	Galluzzo	B	2	—
Id.	Gambassi	B	—	1
Id.	Pelago	B	1	—
Id.	Pontassieve	B	2	1
Id.	Reggello	B	—	1
Id.	Rignano sull'Arno	B	1	—
Id.	S. Piero a Sieve	B	—	1
Id.	Vernio	B	2	—
Foggia	Chieuti	BS	3	—
Id.	Foggia	B	6	2
Id.	Monte S. Angelo	B	5	—
Id.	Orta Nuova	B	8	—
Id.	Rignano Garganico	BS	4	—
Id.	S. Giovanni Rotondo	B	8	—
Id.	S. Marco in Lamis	B	2	—
Id.	Serracapriola	B	1	—
Id.	Vico del Gargano	BS	4	—
Forlì	Bertinoro	B	1	—
Id.	Borghi	B	2	—
Id.	Forlì	B	1	—
Id.	Longiano	B	1	—
Id.	Rimini	B	3	3
Friuli	Bagnaria Arsa	B	—	1
Id.	Pavia d'Udine	B	1	—
Id.	S. Maria la Longa	B	1	2
Genova	Bolzaneto	B	—	1
Id.	Chiavari	B	1	—
Id.	Genova	B	—	2
Id.	Gorreto	B	1	—
Id.	Masone	B	2	—
Id.	Rossiglione	B	—	2
Id.	S. Pier d'Arena	B	—	1
Id.	Albenga	B	2	1
Grosseto	Grosseto	B	2	1
Id.	Sorano	B	3	—
Id.	Id.	S	1	—
Lecce	Lecce	B	—	1
Id.	Muro Leccese	O	1	—
Lucca	Barga	B	2	—
Id.	Camaiore	B	2	—
Id.	Capannori	B	1	—
Id.	Lucca	B	1	—
Id.	Pietrasanta	B	1	—
Macerata	S. Severino	B	2	—
Mantova	Asola	B	1	—
Id.	Cavriana	B	1	—
Id.	Castel Goffredo	B	1	2
Id.	Gonzaga	B	2	2
Id.	Marcaria	B	1	1
Id.	Motteggiana	B	—	1
Id.	Pegognaga	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue *Afta epizootica.*			
Mantova	Porto Mantovano	B	—	1
Id.	Sabbioneta	B	1	1
Id.	S. Giacomo	B	—	1
Id.	Suzzara	B	—	1
Id.	Virgilio	B	1	—
Massa e Carrara (a)	Massa	B	1	—
Milano	Abbiategrasso	B	1	—
Id.	Arconate	B	1	—
Id.	Boffalora d'Adda	B	2	—
Id.	Castano Primo	B	3	—
Id.	Cernusco sul Nav.	B	1	—
Id.	Corte Palasio	B	1	—
Id.	Gaggiano	B	1	—
Id.	Magnago	B	1	—
Id.	Milano	B	2	—
Id.	Rodano	B	1	—
Id.	S. Colomb. al Lamb.	B	3	—
Id.	Segrate	B	2	—
Id.	Veduggio con Colz.	B	3	—
Modena	Carpi	B	3	—
Id.	Castelvetro	B	—	1
Id.	Fiorano	B	9	—
Id.	Formigine	B	1	1
Id.	Guiglia	B	—	1
Id.	Modena	B	—	1
Id.	S. Prospero	B	1	—
Napoli	Casalnuovo	B	1	—
Id.	Giugliano	B	1	1
Id.	Napoli	B	—	1
Novara	Cossato	B	1	—
Id.	Netro	B	1	—
Id.	Pray	B	—	1
Id.	Borgomanero	B	7	1
Id.	Casalvolone	B	—	1
Id.	Fontaneto d'Agogna	B	—	1
Id.	Maggiora	B	—	6
Id.	Novara	B	5	3
Id.	Oleggio	B	1	4
Id.	Pogno	B	3	—
Id.	Vinzaglio	B	—	1
Id.	Arboro	B	1	—
Id.	Bianzè	B	1	—
Id.	Livorno Ferraris	B	—	1
Padova	Arre	B	—	1
Id.	Abano	B	2	—
Id.	Boara Pisani	B	—	1
Id.	Albignasego	B	2	—
Id.	Campodarsego	B	1	—
Id.	Padova	B	2	—
Id.	S. Pietro Viminario	B	1	—
Id.	S. Elena	B	1	—
Palermo	Ficarazzi	B	1	—
Id.	Palermo	B	296	—
Id.	Id.	Cp	254	—
Parma	Borgo S. Donnino	B	13	—
Id.	Busseto	B	8	—
Id.	Colorno	B	—	4
Id.	Cortile S. Martino	B	2	—
Id.	Fontanellato	B	4	—
Id.	Golese	B	2	—
Id.	Langhirano	B	1	—
Id.	Medesano	B	1	—
Id.	Mezzani	B	1	—
Id.	Montechiarugolo	B	8	—
Id.	Noceto	B	11	—
Id.	S. Lazzaro	B	8	—
Parma	S. Pancrazio	B	2	—
Id.	Sissa	B	3	—
Id.	Soragna	B	7	—
Id.	Sorbolo	B	5	1
Id.	Torrile	B	7	—
Id.	Traversetolo	B	1	—
Id.	Trecasali	B	—	1
Id.	Vigatto	B	2	—
Pavia	Badia	B	1	—
Id.	Belgioioso	B	1	—
Id.	Branduzzo	B	2	—
Id.	Candia Lomellina	B	1	—
Id.	Casei Gerola	B	—	1
Id.	Cassolnovo	B	4	1
Id.	Casteggio	B	1	—
Id.	Cava Manara	B	2	—
Id.	Corana	B	—	2
Id.	Corteolona	B	1	4
Id.	Corvino S. Quirico	B	1	—
Id.	Dorno	B	1	—
Id.	Ferrera	B	1	—
Id.	Gambolò	B	1	1
Id.	Garlasco	B	7	—
Id.	Landriano	B	—	1
Id.	Lomello	B	1	1
Id.	Marzano	B	1	—
Id.	Montebello	B	—	1
Id.	S. Angelo	B	—	1
Id.	Sommo	B	1	—
Id.	Stanghiglione	B	—	1
Id.	Stradella	B	—	2
Id.	Suardi	B	1	—
Id.	Torre Beretti	B	1	—
Id.	Torre del Mangano	B	—	2
Id.	Travacò Siccomario	B	1	—
Id.	Vellezzo Bellini	B	1	—
Id.	Voghera	B	—	1
Id.	Zinasco	B	1	2
Perugia	Città di Castello	B	2	—
Id.	Fossato di Vico	B	2	—
Id.	Umbertide	B	2	—
Pesaro e Urbino	Montefelcino	B	1	—
Id.	Novilara	B	1	1
Id.	Pesaro	B	1	—
Id.	Urbino	B	1	—
Piacenza	Agazzano	B	—	1
Id.	Alseno	B	1	—
Id.	Besenzone	B	—	1
Id.	Cadeo	B	1	1
Id.	Calendasco	B	—	2
Id.	Carpaneto	B	1	—
Id.	Castel S. Giovanni	B	—	1
Id.	Castelvetro	B	1	—
Id.	Cortemaggiore	B	—	1
Id.	Gazzola	B	1	3
Id.	Piacenza	B	2	1
Id.	Pontenure	B	1	—
Id.	Rottofreno	B	—	1
Id.	S. Giorgio	B	—	1
Pisa	Pisa	B	3	3
Id.	Ponsacco	B	3	1
Id.	S. Miniato	B	1	—
Id.	Terricciola	B	1	—
Potenza (a)	Saponara di Grum.	B	1	—
Ravenna	Alfonsine	B	1	—
Id.	Bagnacavallo	B	3	—

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ravenna	Lugo	B	1	—
Id.	Russi	B	2	—
Reggio nell'Emilia	Bibbiano	B	—	1
Id.	Cadelbosco di Sopra	B	—	1
Id.	Campegine	B	2	5
Id.	Correggio	B	1	—
Id.	Gattatico	B	3	—
Id.	Gualtieri	B	4	—
Id.	Guastalla	B	5	—
Id.	Novellara	B	1	1
Id.	Quattro Castella	B	1	—
Id.	Reggio Emilia	B	1	1
Id.	Reggiolo	B	2	3
Id.	S. Polo d'Enza	B	—	1
Id.	Scandiano	B	—	2
Id.	Toano	B	—	2
Id.	Viano	B	—	1
Roma	Cerveteri	B	1	—
Id.	Paliano	B	1	—
Id.	Morolo	B	1	—
Id.	Ripi	B	1	—
Id.	Affile	B	1	—
Id.	Anguillara	B	1	—
Id.	Campagnano	B	1	—
Id.	Castelnuovo	B	1	—
Id.	Frascati	B	1	—
Id.	Monte Libretti	B	1	—
Id.	Nerola	B	1	—
Id.	Ponzano Romano	B	1	—
Id.	Roma	B	5	1
Id.	Bassiano	B	1	—
Id.	Velletri	B	1	—
Id.	Bassano	B	1	—
Id.	Cellere	B	1	—
Id.	Corchiano	B	1	—
Id.	Montefiascone	B	1	—
Id.	Sutri	B	1	—
Rovigo	Adria	B	1	—
Id.	Boara Polesine	B	1	—
Id.	Pincara	B	1	—
Id.	Rovigo	B	2	—
Id.	Taglio di Po	B	1	—
Id.	Villadose	B	2	—
Salerno	Pontecagnano	B	3	—
Id.	Sala Consilina	B	2	—
Id.	Sassano	B	1	—
Id.	Teggiano	B	3	1
Siena	Asciano	B	2	—
Id.	Colle di Val d'Elsa	B	2	—
Id.	Pienza	B	1	—
Id.	Poggibonsi	B	2	—
Id.	S. Giovanni d'Asso	B	3	—
Siracusa	Melilli	B	1	—
Sondrio	Berbenno	B	1	—
Id.	Chiavenna	B	1	—
Id.	Gordona	B	—	2
Id.	Ponte in Valtellina	B	1	—
Id.	Prata	B	—	1
Id.	Sondrio	B	1	—
Id.	Tirano	B	1	—
Id.	Torre di S. Maria	B	1	—
Id.	Villa di Tirano	B	1	—
Spezia	Sarzana	B	2	3
Torino	Agliè	B	1	—
Id.	Azeglio	B	1	—
Id.	Caluso	B	1	—
Torino	Castellamonte	B	3	—
Id.	Chiaverano	B	1	—
Id.	Chiesanova	B	1	—
Id.	Cintano	B	—	1
Id.	Colleretto Casteln.	B	—	1
Id.	Ivrea	B	4	—
Id.	Lessolo	B	1	—
Id.	Montalto Dora	B	1	—
Id.	Ozegna	B	1	—
Id.	Pertusio	B	—	1
Id.	Pont Canavese	B	1	—
Id.	Sale Castelnuovo	B	—	1
Id.	S. Ponso Canavese	B	—	1
Id.	Tina	B	1	—
Id.	Castagnole Piemonte	B	2	—
Id.	Pinasca	B	1	—
Id.	Avigliana	B	1	1
Id.	Bussoleno	B	1	—
Id.	Bruzolo	B	4	—
Id.	Chianoc	B	1	—
Id.	Coazze	B	2	1
Id.	Giaveno	B	5	2
Id.	Oulx	B	2	—
Id.	Trana	B	—	1
Id.	Andezeno	B	—	1
Id.	Barbania	B	1	1
Id.	Brusasco	B	1	1
Id.	Carmagnola	B	2	1
Id.	Cavagnolo	B	3	1
Id.	Caselle Torinese	B	9	—
Id.	Ceres	B	—	1
Id.	Corio	B	2	—
Id.	Germagnano	B	—	1
Id.	Lanzo	B	2	—
Id.	Lauriano	B	5	—
Id.	Marcorengo	B	1	—
Id.	Marentino	B	2	—
Id.	Pavarolo	B	4	—
Id.	Pecetto Torinese	B	—	1
Id.	Pralorno	B	3	—
Id.	Rivara	B	4	1
Id.	Rivarolo	B	2	—
Id.	S. Mauro	B	1	—
Id.	S. Morizio	B	6	—
Id.	Torino	B	3	1
Trento	Appiano	B	1	—
Id.	Castelrotto	B	2	1
Id.	Laión	B	—	1
Id.	Renon	B	1	—
Id.	S. Genesio	B	1	—
Id.	Sarentino	B	3	—
Id.	Tires	B	1	—
Id.	Villandro	B	1	—
Id.	Grimaldo	B	1	—
Id.	Mareta	B	1	—
Id.	S. Lorenzo	B	1	—
Id.	S. Sigismondo	B	1	—
Id.	Valgiovo	B	1	—
Id.	Dambel	B	5	5
Id.	S. Leonardo	B	1	1
Treviso	Asolo	B	—	2
Id.	Carbonera	B	—	1
Id.	Crocetta Trevigiana	B	—	1
Id.	Fonte	B	—	1
Id.	Montebelluna	B	—	1
Id.	Spresiano	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue Afta epizootica.			
Treviso	Trevignano	B	1	—
Id.	Valdobbiadene	B	—	1
Venezia	Campolongo	B	1	—
Id.	Cavarzere	B	—	2
Verona	Breonio	B	—	1
Id.	Minerbe	B	—	1
Id.	Oppeano	B	1	—
Id.	Palù	B	1	—
Id.	Salizzole	B	—	1
Id.	Sorgà	B	1	—
Id.	Roverè Veronese	B	1	—
Id.	Velo Veronese	B	—	1
Id.	Zevio	B	1	—
			1281	317
	Malattie infettive dei suini.			
Alessandria	Casale Monferrato	S	—	1
Arezzo	Arezzo	S	—	1
Id.	S. Maria Tiberina	S	—	1
Id.	Terranova Bracciol.	S	1	—
Ascoli Piceno	Amandola	S	2	—
Bari delle Puglie	Gravina	S	—	1
Catanzaro	Cerva	S	—	2
Ferrara	Mesola	S	1	—
Fiume	Fiume	S	—	1
Foggia	Faeto	S	1	3
Id.	Serracapriola	S	1	—
Macerata	Macerata	S	4	—
Id.	Montecosaro	S	1	—
Id.	Morrovalle	S	1	—
Id.	S. Ginesio	S	1	—
Napoli	Napoli	S	1	1
Palermo	Bisacquino	S	2	—
Parma	Berceto	S	5	—
Id.	Borgo S. Donnino	S	1	—
Id.	Lesignano	S	1	—
Perugia	Castiglione del Lago	S	1	—
Potenza (*a*)	Grassano	S	2	—
Id.	Grottole	S	4	—
Id.	S. Mauro	S	2	—
Id.	Tricarico	S	1	—
Id.	Bella	S	1	—
Id.	Forenza	S	1	—
Id.	Rionero	S	3	—
Id.	Venosa	S	1	—
Id.	Avigliano	S	1	—
Id.	Banzi	S	1	—
Id.	Genzano	S	1	—
Ravenna	Ravenna	S	—	1
Roma	Castel di Tora	S	1	—
Id.	Greccio	S	1	—
Id.	Roma	S	1	—
Sassari	Nulvi	S	4	—
Id.	Portomaggiore	S	5	—
Siena	Sovicille	S	—	1
Treviso	Casale sul Sile	S	—	1
Trieste	Trieste	S	11	11
			65	25

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Morva.			
Alessandria	Tortona	E	—	2
Bergamo	Piario	E	1	—
Como	Lecco	E	—	1
Lecce	Mesagne	E	1	—
Palermo	Palermo	E	—	2
Parma	Fontanellato	E	—	1
			2	5
	Farcino criptococcico.			
Aquila degli Abruzzi	Raiano	E	1	—
Avellino	Atripalda	E	1	—
Id.	Forino	E	2	—
Id.	Monteforte	E	2	—
Id.	Serino	E	—	1
Bari delle Puglie	Bari	E	2	—
Id.	Barletta	E	—	1
Id.	Bitetto	E	—	1
Id.	Capurso	E	1	—
Id.	Fasano	E	1	—
Id.	Gravina	E	1	—
Id.	Noicattaro	E	1	—
Bergamo	Fontanella	E	1	—
Caltanissetta	Niscemi	E	1	—
Id.	Riesi	E	1	—
Campobasso	Toro	E	1	—
Caserta	Caiazzo	E	1	—
Id.	Teano	E	—	2
Catania	Fiumefreddo	E	4	—
Id.	Giarre	E	2	—
Foggia	Lucera	E	1	—
Id.	S. Nicandro	E	1	—
Id.	Torremaggiore	E	1	—
Genova	Chiavari	E	1	—
Id.	Moneglia	E	1	—
Id.	Sestri Levante	E	12	—
Napoli	Afragola	E	5	4
Id.	Giugliano	E	4	—
Id.	Gragnano	E	3	—
Id.	Napoli	E	7	1
Id.	Poggiomarino	E	4	—
Id.	S. Giuseppe	E	3	—
Id.	S. Anastasia	E	1	—
Palermo	Bagheria	E	1	—
Id.	Corleone	E	2	—
Id.	Lercara Friddi	E	1	—
Id.	Palermo	E	279	—
Salerno	Angri	E	5	—
Id.	Fisciano	E	—	1
Id.	Nocera Inferiore	E	1	—
Id.	Pagani	E	1	—
Id.	Salerno	E	—	1
Id.	S. Marzano sul Sar.	E	2	—
Id.	S. Valentino Torio	E	2	1
Id.	Sarno	E	3	—
Id.	Scafati	E	1	1
Id.	Teggiano	E	1	—
Id.	Vietri sul Mare	E	3	—
Spezia	Spezia	E	3	—
Id.	Vezzano Ligure	E	1	—
			373	14

Rabbia.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	Cn	—	1
Id.	Fabriano	Cn	—	1
Id.	Montemarciano	Cn	1	—
Id.	Osimo	Cn	—	1
Cremona	Casalmaggiore	Cn	—	1
Mantova	S. Giorgio	Cn	—	1
Modena	Marano sul Panaro	Cn	—	1
Napoli	Boscoreale	Cn	—	1
Id.	Marano	Cn	—	2
Id.	Napoli	Cn	14	8
Id.	Torre del Greco	Cn	—	1
Palermo	Palermo	Cn	8	6
Id.	Id.	Fl	1	—
Pisa	Montescudaio	Cn	—	1
Sassari	Mamoiada	Cn	1	—
Id.	Ploaghe	Cn	1	—
Id.	Villanova	Cn	1	—
Taranto	Castellaneta	Cn	1	—
Verona	Bardolino	Cn	—	1
Id.	Belfiore	Cn	—	1
Id.	Legnago	Cn	—	1
Id.	Trevenzuolo	Cn	—	1
			28	29

Rogna.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona	Fabriano	O	3	—
Aquila degli Abruzzi	Caporciano	O	—	14
Id.	Castel di Ieri	O	9	—
Id.	Castelvecchio Sub.	O	9	—
Id.	Gagliano Aterno	O	11	—
Id.	Massa d'Albe	O	5	—
Id.	Montereale	O	2	—
Id.	Pereto	O	7	—
Id.	S. Pio delle Camere	O	—	2
Id.	Scoppito	O	4	—
Id.	Tagliacozzo	O	1	2
Avellino	Morra Irpino	O	2	—
Foggia	Alberona	O	—	1
Id.	Ascoli Satriano	O	1	—
Id.	Faeto	O	1	—
Id.	Lucera	O	1	—
Macerata	Ussita	O	1	—
Palermo	Palermo	E	2	—
Perugia	Foligno	O	1	—
Roma	Fiano Romano	O	—	1
Id.	Marta	O	1	—
Id.	Montalto di Castro	O	—	1
Id.	Roma	O	3	—
Id.	Id.	E	—	1
Id.	Velletri	O	1	—
Salerno	Ricigliano	O	1	—
			66	22

Agalassia contagiosa delle pecore e capre.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Roma	Monterotondo	O	1	—
Id.	Nazzano	O	1	—

Segue *Agalassia contagiosa delle pecore e capre.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Roma	Rocca di Papa	O	1	—
Id.	Rocca Sinibalda	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Id.	Tolfa	O	1	—
Id.	Velletri	O	1	—
Id.	Zagarolo	O	1	—
			8	—

Vaiuolo ovino.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aquila degli Abruzzi	Montereale	O	2	—
Id.	S. Demetrio	O	1	—
Bari delle Puglie	Gravina	O	1	—
Caserta	Grazzanise	O	—	1
Ferrara	Ferrara	O	1	—
Grosseto	Castiglione della P.	O	2	—
Id.	Gavorrano	O	4	—
Id.	Grosseto	O	12	1
Id.	Magliano in Tosc.	O	—	1
Id.	Massa Marittima	O	2	—
Id.	Roccastrada	O	1	—
Id.	Scansano	O	1	—
Id.	Sorano	O	1	—
Livorno	Cecina	O	1	—
Id.	Piombino	O	—	2
Id.	Suvereto	O	1	—
Macerata	Serrapetrona	O	1	—
Massa e Carrara (*a*)	Fivizzano	O	2	—
Id.	Licciana	O	3	—
Perugia	Foligno	O	1	—
Pisa	Guardistallo	O	—	2
Potenza (*a*)	Acerenza	O	1	—
Id.	Corleto	O	4	—
Id.	Ferrandina	O	1	—
Id.	Genzano	O	1	—
Id.	Laurenzana	O	3	—
Id.	Marsico Nuovo	O	4	—
Id.	Pietrapertosa	O	2	—
Id.	Rapolla	O	1	—
Id.	Stigliano	O	1	—
Id.	Trivigno	O	—	2
Id.	Vaglio di Basilicata	O	1	—
Roma	Bracciano	O	1	—
Id.	Cerveteri	O	1	—
Id.	Civita Castellana	O	1	—
Id.	Formello	O	1	—
Id.	Olevano Romano	O	1	—
Id.	Patrica	O	1	—
Id.	Piglio	O	1	—
Id.	Roma	O	3	1
Salerno	Corleto Monforte	O	3	—
Id.	Serre	O	1	—
Siena	Buonconvento	O	—	1
Id.	S. Casciano dei B.	O	1	—
			71	11

Aborto epizootico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Modena	Formigine	B	1	—
Id.	Nonantola	B	8	2
Id.	Soliera	B	—	1
Id.	Spilamberto	B	—	4
			9	7

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Tubercolosi bovina.				
Friuli	Codroipo	B	—	1
Ravenna	Alfonsine	B	—	1
			—	2
Colera dei polli.				
Massa e Carrara (*a*)	Carrara	P	9	—
Id.	Massa	P	8	—
Reggio nell'Emilia	Castelnuovo di Sotto	P	—	2
			17	2
Peste aviaria.				
Lucca	Capannori	P	—	2
Id.	Lucca	P	—	5
Id.	Pescia	P	—	1
Id.	Porcari	P	—	2
			—	10

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie (con casi di malattia)	Numero dei Comuni (con casi di malattia)	Numero delle località (con casi di malattia)
Carbonchio ematico	13	26	29
Carbonchio sintomatico	8	11	15
Afta epizootica	56	472	1598
Malattie infettive dei suini	20	41	90
Morva	6	6	7
Farcino criptococcico	14	50	387
Rabbia	10	21	57
Rogna	9	25	88
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	1	8	8
Vaiuolo ovino	14	44	82
Aborto epizootico	1	4	16
Tubercolosi bovina	2	2	2
Colera dei polli	2	3	19
Peste aviaria	1	4	10

B *bovina;* Bf *bufalina;* O *ovina;* Cp *caprina;* S *suina;* E *equina,* P *pollame;* Cn *canina.*

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

(*b*) Malattia sospetta.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Orticaia ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 8 novembre 1926, n. 91, la Società anonima Terme di Porretta è autorizzata a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di « Orticaia » dell'acqua minerale naturale nazionale, che sgorga dalla sorgente omonima in Pracchia frazione del comune di Pistoia (Firenze) e di cui la Società è proprietaria.

L'acqua continuerà ad essere in vendita in bottiglie da un litro e mezzo litro di colore verde chiaro e della forma conosciuta in commercio col nome di tipo Vichy chiuse con tappi di sughero sterilizzati, portanti la scritta « Orticaia », incappucciati con lamina di stagnola, ed essendo poi coperta la testa della bottiglia con una capsula di stagnola; oppure mediante tappatura a corona, con alette laterali (a farfalla).

Intorno al collo viene applicato un listino o collarino di carta a fondo verde, con la dicitura in grande: « Orticaia », e con impresso ai lati, da una parte un circolo colla dicitura: « Proprietà Soc. An. Terme di Porretta » e dall'altra la dicitura « Pracchia (Appennino pistoiese) ».

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette delle dimensioni di circa mm. 285 x 115 per le bottiglie da litro, e di mm. 225 x 95 per le mezze bottiglie, litografate in nero su carta a fondo verde, e divise in tre spazi.

Nello spazio centrale, più ampio, spicca la parola « Orticaia » in grossi caratteri verdi, listati di nero, su un ovale bianco, bordeggiato da una linea nera tratteggiata. Sopra, su fondo verde carico, sono due stemmi, uno crociato e l'altro a quadri bianchi e neri, e la parola « Sorgente », sotto, sempre in campo verde, si legge: « Acqua minerale naturale purissima da tavola - Pracchia comune di Pistoia, provincia di Firenze, Italia - Propr. Società An. Terme di Porretta ».

Nello spazio laterale sinistro, su fondo verde tenero, è riportata l'analisi chimica, e sotto, separata da una linea marcata, la dicitura « Addizionata di acido carbonico puro ». Nello spazio di destra è riportata l'analisi batteriologica. Sotto si legge un giudizio del prof. Grocco, ed un richiamo alle prerogative dell'acqua, e sotto ancora sono riportati gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.